

## Responsabilità dell'avvocato

03/12/2007 a 1:22 pm · Archiviato in [consumatori](#), [danni](#), [spese legali](#)

Ho conferito mandato ad un avvocato per rappresentarmi in seguito ad un incidente in moto. Oggi scopro che nulla è stato fatto nè nei confronti dei vigili urbani che nel frattempo hanno elevato una multa, nè nei confronti del liquidatore dell'assicurazione. Le chiedo devo pagare la parcella dell'avvocato vista la sua inadempienza dimostrabile? Grazie.

Intanto Le ricordo che Lei ha sempre la facoltà di [revocare](#) il mandato conferito all'avvocato e sceglierne un altro. Infatti, quando si parla di rapporto tra avvocato e cliente si fa riferimento al contratto d'opera (art. 2222 cod. civ.), più in particolare al contratto di prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 cod. civ.). Il codice civile, poi, dice che "Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto", ciò significa che il rapporto che lega il professionista e il suo cliente è basato essenzialmente sulla fiducia che il secondo ripone nel primo. Se la fiducia viene meno si è legittimati a rinunciare al rapporto.

Più in generale, possiamo parlare di mandato e dire che l'avvocato (mandatario) è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (del buon professionista, nel nostro caso). Da quello che mi racconta un tale comportamento non c'è stato, anzi si è trattato di un comportamento negligente e dannoso per Lei. Le ricordo che l'obbligazione (l'impegno) che l'avvocato contrae con il cliente viene definita di mezzi e non di risultato: l'avvocato si impegna a fare diligentemente e secondo correttezza quanto è nelle sue possibilità per soddisfare il cliente, ma non può garantire un risultato (vincere la causa). In un certo senso, però, si potrebbe pensare comunque a un risultato garantito e cioè fare il possibile per vincere la causa; altro discorso è se la si vince per davvero oppure no.

Il professionista (avvocato) risponde del suo operato anche per colpa, vale a dire quando ha agito con negligenza, imprudenza o imperizia. E' negligente, se dimentica di svolgere un'attività importante; è imprudente se, ad esempio, consiglia il cliente di intentare una causa che non potrebbe mai vincere; è imperito quando non possiede le conoscenze necessarie per svolgere l'incarico.

Adirittura si può parlare per l'avvocato di colpa grave (art. 2236 cod.civ.) quando, ad esempio, avendo ricevuto un incarico per tempo, ha inopportuno lasciato trascorrere il tempo senza fare nulla e il diritto del cliente di agire giudizialmente è andato in prescrizione (non può più essere fatto valere).

Nel Suo caso, i presupposti per fare valere una responsabilità professionale del Suo legale (se le cose sono andate effettivamente così) e per opporsi al pagamento della parcella ci sono, ricordando inoltre che per gli avvocati è prevista l'assicurazione per responsabilità civile.